



# Banca Popolare di Sondrio

**Regolamento in  
materia di operazioni  
con parti correlate**

**giugno 2017**

---

Adottato ai sensi del Regolamento Consob di cui alle delibere n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017.



## Sommario

|  |    |
|--|----|
| 1. PREMESSA.....   | 3  |
| 2. DEFINIZIONI.....  | 4  |
| 3. AMBITO DI APPLICAZIONE.....   | 7  |
| 3.1. Parti correlate.....  | 7  |
| 3.2. Operazioni con parti correlate.....   | 7  |
| 3.2.2 Operazioni di maggiore rilevanza.....  | 8  |
| 3.2.3 Operazioni cumulate.....   | 8  |
| 4. CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO.....                          | 10 |
| 5. COMITATO.....   | 11 |
| 6. PROCEDURE OPERATIVE.....  | 13 |
| 6.1 Procedure per la gestione di operazioni di minore rilevanza.....                       | 13 |
| 6.2 Procedure per la gestione di operazioni di maggiore rilevanza.....                     | 15 |
| 6.2.1 Documento informativo e trasparenza nei confronti del pubblico.....                  | 15 |
| 6.3 Operazioni di competenza dell'Assemblea o da essa autorizzate.....                     | 17 |
| 6.4 Delibere-quadro.....   | 18 |
| 7. CASI E FACOLTÁ DI ESCLUSIONE.....   | 20 |
| 7.1 Operazioni di importo esiguo.....  | 20 |
| 7.2 Operazioni con o tra società controllate o collegate.....                              | 20 |
| 7.3 Operazioni aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB)..... | 21 |
| 7.4 Delibere in materia di remunerazioni.....  | 21 |
| 7.5 Operazioni effettuate su indicazione di Autorità di vigilanza.....                     | 22 |
| 7.6 Operazioni realizzate in caso di urgenza.....  | 22 |
| 7.7 Operazioni ordinarie.....  | 22 |
| 8. CONTROLLI.....  | 24 |
| 9. INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI.....  | 25 |
| 10. NORME FINALI.....  | 26 |



# 1. PREMESSA

---

La Banca Popolare di Sondrio (di seguito anche “la Banca”), in conformità con quanto previsto dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Consob”), ha adottato con delibera del Consiglio di amministrazione dell’11 novembre 2010, previo parere favorevole del Comitato operazioni con parti correlate (di seguito “Comitato OPC” o “Comitato Interno”) il presente regolamento interno (di seguito il “Regolamento Interno”). Il Regolamento stesso è stato aggiornato con delibere del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 2013 e del 29 giugno 2017.

Il Regolamento Interno è pubblicato nel sito internet aziendale, all’indirizzo [www.popso.it](http://www.popso.it).

Il Consiglio di amministrazione della Banca valuterà periodicamente la necessità di apportare modifiche e integrazioni al presente Regolamento Interno, anche in relazione alle eventuali variazioni normative e alle migliori prassi operative di sistema.

Principali riferimenti normativi:

- art. 2391-*bis* del Codice Civile in materia di regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- principio contabile IAS 24 che stabilisce specifici obblighi di informativa in bilancio in ordine alle transazioni con *related parties*;
- Regolamento in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibere Consob n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017;
- Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010, contenente indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate;
- art. 53, comma 4 e seguenti del TUB, in base al quale la Banca d’Italia, in conformità alla delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 277, detta norme per l’assunzione da parte delle banche o dei gruppi bancari di attività di rischio nei confronti di soggetti che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti a essi collegati; analoghe norme sono dettate per disciplinare i conflitti di interesse tra le banche e i predetti soggetti in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, emanate con circolare n. 263/2006 di Banca d’Italia e successive modificazioni, titolo V, capitolo 5 “Attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati”<sup>1</sup>;
- art. 136 del TUB, che prevede modalità deliberative rafforzate per le obbligazioni che gli esponenti della banca e le società ai medesimi correlate intrattengono con la banca stessa;
- Istruzioni di vigilanza per le banche, emanate con circolare n. 229/1999 di Banca d’Italia e successive modificazioni, titolo II, capitolo 3 “Obbligazioni degli esponenti bancari”.

---

<sup>1</sup> Normativa ai sensi dell’art. 53, commi 4 e seguenti del TUB e della delibera CICR n. 277/2008.



## 2. DEFINIZIONI

---

Nel presente Regolamento Interno si intendono per:

1. **Amministratore correlato:** l'amministratore controparte di una determinata operazione o parte correlata della medesima;
2. **Amministratore indipendente:** l'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 33 dello **Statuto** (amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 147-ter, quarto comma, del TUF);
3. **Amministratore non correlato:** l'amministratore diverso dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;
4. **Attività finanziarie (o attività di finanziamento):** nell'ambito dell'attività finanziaria ricadono fra l'altro le attività che determinano modifiche dei finanziamenti ottenuti dalla Banca (IAS 7);
5. **Attività di investimento:** nell'ambito dell'attività di investimento ricadono:
  - le operazioni che determinano l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate, quali gli acquisti e le cessioni di immobili, a eccezione delle attività non correnti che siano possedute per la vendita;
  - gli investimenti finanziari che non rientrino nelle cosiddette "disponibilità liquide equivalenti" (a esempio, depositi a vista e investimenti finanziari a breve termine);
6. **Banca:** Banca Popolare di Sondrio scpa;
7. **Controllo:** il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici economici dalle sue attività.  
Si presuppone che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, anche attraverso proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:
  - il controllo di più della metà dei diritti di voto in forza di accordo con altri investitori;
  - il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di statuto o di un accordo;
  - il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario;
  - il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario;
8. **Controllo congiunto:** la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'entità economica;
9. **Dirigente con responsabilità strategiche:** soggetto che ha il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca, compresi, in senso lato, gli amministratori (esecutivi o meno) della Banca stessa nonché i componenti, effettivi e supplenti, degli organi di controllo;
10. **Funzioni aziendali responsabili dell'istruttoria:** i servizi/uffici o unità della Banca che si occupano della gestione delle attività operative, sulla base dei compiti definiti nella normativa interna (esempio, servizi crediti, finanza, etc.);
11. **Influenza notevole:** è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può



## Banca Popolare di Sondrio

essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, ovvero il 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore, rispetto alle predette, dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di un'influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
  - partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
  - presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
  - interscambio di personale dirigente;
  - messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;
12. **Joint venture:** accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto;
13. **Operazione di maggiore rilevanza:** operazione con parte correlata in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza risulti superiore alla soglia del 5%:
- *indice di rilevanza del controvalore:* è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri consolidati della Banca tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato;
  - *indice di rilevanza dell'attivo:* è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca (i dati sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato);
  - *indice di rilevanza delle passività:* è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca (i dati sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato);
14. **Operazione di minore rilevanza:** operazione con parte correlata diversa da quelle di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo;
15. **Operazione di importo esiguo:** operazione con parte correlata il cui controvalore risulti il minore tra euro 1.000.000 e lo 0,05% dei fondi propri consolidati della Banca;
16. **Operazione ordinaria:** operazione che rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
17. **Organo deliberante:** il Consiglio di amministrazione della Banca e chiunque, organo, struttura o persona, sia in grado di impegnare la Banca, in relazione ai poteri conferiti, nei confronti di terzi;
18. **Parte correlata:** un soggetto è *parte correlata* a una società se:
- a. direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
    - i. controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
    - ii. detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
    - iii. esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;



## Banca Popolare di Sondrio

- b. è una società collegata della società;
  - c. è una joint venture in cui la società è una partecipante;
  - d. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
  - e. è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a. o d.;
  - f. è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d. o e. esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto, ovvero al 10% in caso di società quotata;
  - g. è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità a essa correlata;
19. **Procedure organizzative interne:** le procedure per la gestione delle operazioni con parti correlate definite dalla Banca, adottate ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 del Regolamento Consob;
20. **Regolamento Consob:** il Regolamento operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni;
21. **Regolamento Emittenti:** il Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;
22. **Regolamento Interno:** il Regolamento interno in materia di operazioni con parti correlate adottato da Banca Popolare di Sondrio scpa;
23. **Sito internet della Banca:** [www.popso.it](http://www.popso.it);
24. **Società collegata:** un'entità in un cui un socio eserciti un'influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto;
25. **Società controllata:** un'entità controllata da un'altra entità;
26. **Stretti familiari di un soggetto:** familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società, quali:
- il coniuge non legalmente separato e il convivente *more-uxorio* del soggetto;
  - i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente *more uxorio*;
  - i genitori del soggetto;
  - i parenti entro il secondo grado del soggetto (ossia fratelli, sorelle, nipoti – intesi come figli di figli - e nonni del medesimo);
  - altre persone conviventi del soggetto (intendendosi per tali i familiari che risultano dal certificato di stato di famiglia);
27. **TUB:** decreto legislativo n. 385 dell'1 settembre 1993 e successive modificazioni e integrazioni;
28. **TUF:** decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.



## 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

---

### 3.1. Parti correlate

Per “parte correlata” si intende il soggetto che in considerazione della posizione aziendale potrebbe esercitare sugli Organi deliberanti della Banca un’influenza tale da condizionarne l’operatività, al fine di favorire, direttamente o indirettamente, propri interessi personali.

Relativamente al perimetro di applicazione della specifica normativa la Banca:

- rileva le parti correlate direttamente individuabili (amministratori, sindaci, direzione generale);
- trasmette annualmente alle stesse il modulo “Scheda Censimento” affinché, oltre ad attestare la propria posizione, specifichino i familiari fino al secondo grado compreso e le entità nelle quali gli stessi soggetti esercitino il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole, o detengano, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto, ovvero al 10% in caso di società quotata;
- effettua controlli tramite, in particolare, la consultazione di dati e informazioni rivenienti dagli archivi informatici delle Camere di Commercio.

Considerata la natura di banca popolare ai sensi del Titolo II, Capo V, Sezione I, del TUB, non si rilevano soci che abbiano, a motivo dell’entità del possesso azionario, le caratteristiche per essere considerati parte correlata della Banca. Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate la Banca riserva comunque attenzione alla sostanza del rapporto e non solamente alla forma giuridica dello stesso.

### 3.2 Operazioni con parti correlate

Per *operazione con una parte correlata* si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dalla determinazione di un corrispettivo<sup>2</sup>.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate<sup>3</sup>;
- le determinazioni - ulteriori rispetto alle deliberazioni assembleari o a quelle comunque coerenti con le politiche retributive approvate dall’Assemblea - relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Poiché si considerano operazioni con parti correlate anche quelle realizzate per il tramite di

---

<sup>2</sup> Sono quindi incluse operazioni relative a forniture di servizi e a incarichi professionali.

<sup>3</sup> Non sono incluse le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale in quanto si tratta di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni. Analoga considerazione vale per gli aumenti di capitale. Sono considerati operazioni con parti correlate solo gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata, mentre sono esclusi quelli in opzione in quanto rivolti, a parità di condizioni, sia alle eventuali parti correlate titolari di strumenti finanziari, sia a tutti gli altri titolari di tali strumenti.



## Banca Popolare di Sondrio

società controllate esaminate preventivamente dalla controllante, la Banca applica integralmente, in tal caso, le procedure previste per le operazioni eseguite direttamente<sup>4</sup>. Le operazioni delle controllate sono comunque soggette, indipendentemente dall'esame preventivo della controllante, agli obblighi informativi.

Le operazioni con parti correlate si distinguono in:

- operazioni di minore rilevanza;
- operazioni di maggiore rilevanza.

### 3.2.1 Operazioni di minore rilevanza

Le operazioni con parti correlate di minore rilevanza sono individuate, dalla normativa, in via residuale. Sono cioè di importo inferiore rispetto a quelle di maggiore rilevanza e di importo superiore rispetto a quelle di ammontare esiguo<sup>5</sup>, escluse dall'applicazione della specifica disciplina.

### 3.2.2 Operazioni di maggiore rilevanza

La Banca, nel rispetto dell'Allegato n. 3 del Regolamento Consob, identifica quali "operazioni di maggiore rilevanza" - alle quali applicare le procedure deliberative e informative previste dalla normativa - le operazioni in cui, singolarmente o cumulativamente<sup>6</sup>, almeno uno degli indici di rilevanza - controvalore, attivo, passività, individuati dalla normativa e applicabili in relazione alla tipologia di operazione - superi il 5%, rapporto determinato nei termini specificati al punto 13. del precedente paragrafo 2 "Definizioni".

### 3.2.3 Operazioni cumulate

Per operazioni cumulate si intendono quelle tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, effettuate nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima, sia alla Banca. Sono quindi, a esempio, tra loro cumulate, se omogenee o legate da un disegno unitario, le operazioni compiute tra la Banca e:

- un amministratore;
- un amministratore e una società controllata dallo stesso.

Tali operazioni, infatti, anche se singolarmente non qualificabili come operazioni di maggiore rilevanza, cumulativamente considerate potrebbero superare le soglie previste e quindi essere soggette ai medesimi obblighi delle operazioni di maggiore rilevanza<sup>7</sup> stesse.

Fermo restando che non sono comprese tra le operazioni cosiddette cumulate quelle riconducibili ai casi di esclusione riportati nel successivo paragrafo 7 "Casi e facoltà di esclusione" (quali le operazioni di importo esiguo), vi rientrano quelle perfezionate da società

<sup>4</sup> Si precisa che la Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 consente alle controllanti di non applicare integralmente, per le operazioni delle controllate da loro esaminate, le procedure previste dal Regolamento CONSOB.

<sup>5</sup> Cfr. paragrafo 7.1 "Operazioni di importo esiguo".

<sup>6</sup> Cfr. paragrafo successivo 3.2.3 "Operazioni cumulate".

<sup>7</sup> In caso di cumulo di più operazioni la Banca determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste, gli importi relativi a ciascun indice sono sommati tra loro.





controllate, italiane o estere.

In sintesi, le operazioni oggetto di monitoraggio finalizzato al rispetto degli obblighi imposti dal Regolamento Consob in materia di cumulo (esempio, predisposizione del documento informativo di cui al paragrafo successivo) devono presentare i seguenti criteri di aggregazione:

- importo: superiore all'importo esiguo e inferiore alla soglia per la determinazione delle operazioni di maggiore rilevanza;
- tempistica: operazioni effettuate nel corso dell'esercizio;
- soggetto: operazioni effettuate dalla Banca o da sue controllate, italiane o estere, con una parte correlata o con soggetti correlati, sia a quest'ultima, sia alle società medesime;
- oggetto: non rilevano le operazioni comprese tra i casi e le facoltà di esclusione;
- omogeneità o disegno unitario: nel primo caso si tratta di operazioni accomunate dalla natura e dalle caratteristiche, nel secondo dalla finalità per le quali le operazioni sono effettuate.

Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate siano individuate come di maggiore rilevanza secondo gli indici di rilevanza applicabili e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Banca può richiedere alla Consob, prima della conclusione delle trattative, che le siano comunicate modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici.

\* \* \*

Il Regolamento Consob prevede ipotesi di esenzione obbligatorie o facoltative dall'applicazione delle disposizioni nello stesso contenute. Vi sono, quindi, delle tipologie di operazioni con parti correlate alle quali le disposizioni del Regolamento Interno non si applicano e dei casi in presenza dei quali, invece, è riconosciuta la facoltà alle società di non applicare le disposizioni del Regolamento Consob. Per un'analisi completa delle suddette fattispecie si rinvia al paragrafo 7 "*Casi e facoltà di esclusione*", nel quale sono indicati i casi che obbligano o consentono alla Banca di derogare, parzialmente o totalmente, agli adempimenti richiesti per la gestione delle operazioni con parti correlate.



## 4. CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO

---

La funzione di conformità e l'ufficio grandi rischi e rating desk relativamente ai gruppi societari complessi censiscono le parti correlate, rilevate con le modalità di cui al precedente punto 3.1., oltre che dall'esame dei bilanci consolidati di determinati gruppi societari, nell'apposito applicativo informatico di gestione, che le trasmette automaticamente alla procedura anagrafe per il riconoscimento da parte degli operatori delle unità periferiche e centrali.

Nell'applicativo stesso sono registrate, anche a fini d'archivio, dall'ufficio grandi rischi e rating desk le operazioni.

Tramite il citato applicativo le informazioni relative al perimetro delle parti correlate sono consultabili, in relazione alle rispettive competenze, dal servizio economato, tecnico, prevenzione/sicurezza e dalle società controllate operative con la clientela.



## 5. COMITATO

---

La Banca, con delibera del Consiglio di amministrazione del 12 ottobre 2010, ha istituito il Comitato OPC, il cui funzionamento è disciplinato nel Regolamento del Comitato stesso.

Il Comitato OPC della Banca è composto di n. 3 consiglieri indipendenti, non esecutivi e non correlati rispetto alle singole operazioni oggetto di valutazione, ed è soggetto a rinnovo periodico. In relazione a eventuali operazioni di minore o maggiore rilevanza sottoposte al Comitato in cui un componente dello stesso è parte correlata, la Banca adotta presidi alternativi conformemente alle norme, di seguito specificati, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore componente del Comitato OPC, gli amministratori rimasti in carica ne richiedono la sostituzione al Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca.

La Banca ricorre a specifici presidi alternativi nell'ipotesi in cui, temporaneamente<sup>8</sup>, per l'esiguo numero di amministratori indipendenti, non sia possibile riunire il Comitato secondo le disposizioni normative. In particolare, la Banca quale "presidio temporaneo equivalente" considera l'assunzione della delibera previo parere motivato del Collegio sindacale o di un esperto indipendente<sup>9</sup>.

Il coinvolgimento del Comitato OPC non si attiva, fermi restando gli aspetti informativi, quando le operazioni con parti correlate rientrano tra i casi e facoltà di esclusione di cui la Banca si avvale (cfr. paragrafo 7 "Casi e facoltà di esclusione").

In presenza di operazioni di minore rilevanza:

- il Comitato OPC riceve con congruo anticipo, tramite la funzione di conformità, informazioni complete e adeguate per esprimere il proprio motivato parere non vincolante da fornire all'organo competente a deliberare sull'operazione;
- le cui condizioni sono di mercato o *standard* (cfr. *infra*), il Comitato OPC può richiedere la documentazione di cui al punto precedente con elementi oggettivi di riscontro (in particolare, confronto con le condizioni contrattuali applicate a clienti non correlati di dimensioni e rilevanza simili, informazioni derivanti da fonti ufficiali di mercato).

In presenza di operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto previsto per le operazioni di minore rilevanza, il Comitato OPC deve esprimere necessariamente un parere favorevole affinché l'operazione possa essere approvata dal Consiglio di amministrazione. In caso di parere negativo del Comitato OPC, il Consiglio di amministrazione può approvare l'operazione in oggetto solo se autorizzata dall'Assemblea, ciò in presenza di specifica

---

<sup>8</sup> Ad esempio per effetto della correlazione di un componente del Comitato in un'operazione.

<sup>9</sup> Presidi alternativi possono essere, a esempio, il rilascio di un parere da parte del Collegio sindacale o da parte dell'amministratore indipendente non correlato eventualmente presente nel Consiglio di amministrazione. Nell'ipotesi del rilascio del parere da parte del Collegio sindacale, l'equivalenza potrà tuttavia ritenersi sussistente solo qualora i componenti di tale organo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Si considera inoltre presidio equivalente il ricorso, per l'espressione del parere, all'amministratore indipendente non correlato eventualmente presente.



## **Banca Popolare di Sondrio**

previsione statutaria<sup>10</sup>, allo stato non prevista.

Il Comitato OPC predispone, con la collaborazione della funzione di conformità, e prende atto dell'informativa trimestrale, da trasmettere al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, relativa alle operazioni con parti correlate deliberate dal Gruppo bancario.

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato OPC può avvalersi, a spese della Banca, dell'ausilio di esperti e consulenti esterni, indipendenti e qualificati, previo parere favorevole del Collegio sindacale.

---

<sup>10</sup> Art. 8, c. 2 del Regolamento Consob.



## 6. PROCEDURE OPERATIVE

---

La Banca rileva, tramite presidi organizzativi e informatici, le operazioni con parti correlate effettuate direttamente e dalle società controllate, determinandone la maggiore o minore rilevanza o l'esclusione dalle procedure ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Regolamento Consob.

L'ufficio grandi rischi e rating desk rileva le operazioni con parti correlate che devono essere preventivamente sottoposte al Comitato OPC.

La Banca applica le procedure anche nel caso in cui esamina o approva preventivamente operazioni proposte da società controllate, italiane o estere<sup>11</sup>, queste ultime nel rispetto delle normative cui le controllate estere stesse devono attenersi.

### 6.1 Procedure per la gestione di operazioni di minore rilevanza

La gestione delle operazioni di minore rilevanza, quindi con esclusione di quelle di cui al seguente paragrafo 7 "*Casi e facoltà di esclusione*", cosiddetta "procedura generale", meno complessa e articolata rispetto alla procedura speciale adottata per la gestione delle operazioni di maggiore rilevanza, prevede:

- prima dell'approvazione dell'operazione, il parere preventivo non vincolante rilasciato dal Comitato OPC relativamente all'interesse economico della Banca, quindi alla convenienza di effettuare l'operazione. In merito, vengono sottoposte al Comitato OPC le operazioni per le quali la dipendenza propone condizioni economiche la cui approvazione - in relazione al prospetto "Riepilogo competenze in materia di condizioni" tempo per tempo vigente - è di competenza "Direzione Generale"; sono pertanto considerate sicuramente di mercato, quindi non sottoposte al parere preventivo non vincolante del Comitato OPC, le condizioni la cui approvazione è di competenza, relativamente al citato prospetto, "Responsabili Servizi Competenti" o livello inferiore;
- la facoltà del Comitato OPC di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;
- l'adeguata informativa *ex ante* sull'operazione predisposta dall'ufficio grandi rischi e rating desk della Banca, trasmessa al Comitato OPC dalla funzione di conformità;
- che le delibere di approvazione riportino un'adeguata motivazione sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza delle condizioni;
- che, fermo quanto previsto dalla disciplina cosiddetta *price sensitive*<sup>12</sup>, in caso di operazioni approvate in presenza di parere negativo del Comitato OPC sia posto a disposizione del pubblico, con cadenza trimestrale, un documento riportante le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

---

<sup>11</sup> per "esame" si intende non già la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre ad un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

<sup>12</sup> Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.



## Banca Popolare di Sondrio

La procedura per il compimento di operazioni di minore rilevanza, quindi con esclusione di quelle di cui al seguente paragrafo 7 “Casi e facoltà di esclusione”, con parti correlate si struttura in due fasi.

- Fase pre-deliberativa - Per assicurare approfondita conoscenza delle operazioni al Comitato OPC è fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell’operazione oggetto di proposta (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti). L’informativa, predisposta dall’ufficio grandi rischi e rating desk della Banca, indica in linea di principio:
  - le generalità della parte correlata;
  - la natura del collegamento;
  - la descrizione dell’operazione con indicazione delle relative condizioni economiche e contrattuali;
  - lo stato delle trattative;
  - la convenienza per la Banca e l’impatto sugli interessi della stessa e della parte correlata coinvolta;
  - un’eventuale stima dell’impatto dell’operazione sul patrimonio di vigilanza della Banca;
  - i possibili effetti negativi e i presidi da adottate per mitigare tali effetti negativi o rischi;
  - ogni altro elemento utile per garantire al Comitato OPC e all’organo deliberante di assumere una decisione corretta, oggettiva e imparziale.

Se a seguito dell’istruttoria, effettuata dall’unità competente della Banca, si accerta che l’operazione può essere considerata “ordinaria”<sup>13</sup> e a condizioni di mercato o *standard*, la relazione dovrà contenere evidenza riguardo all’effettivo riscontro dei predetti elementi (*cf. infra*).

Qualora, nei casi in cui l’operazione è sottoposta alle procedure, l’organo deliberante e/o il Comitato OPC richiedano un supplemento o l’integrazione dell’istruttoria, l’ufficio grandi rischi e rating desk dovrà provvedere nel termine assegnato.

La Banca ha adottato al proprio interno presidi specifici e procedimenti *ad hoc* per l’ipotesi in cui l’operazione si qualifichi come richiesta di affidamento da trattare ai sensi dell’articolo 136 del TUB.

- Fase deliberativa - La competenza per deliberare le operazioni di minore rilevanza attiene alle singole strutture della Banca e delle società controllate, in base ai rispettivi poteri. Tali delibere contengono il parere non vincolante del Comitato OPC sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato OPC.

La delibera include, inoltre, tutte le informazioni relative al processo di istruttoria svolto nel corso della fase pre-deliberativa.

La Banca ritiene di non avvalersi di procedure rafforzate per la valutazione delle operazioni di

---

<sup>13</sup> Per operazione ordinaria si intende un’operazione che rientra nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria (*cf. definizione di cui al paragrafo 7.7*).



minore rilevanza, ciò in quanto le procedure generali approvate e adottate tutelano i soggetti con cui la Banca intrattiene relazioni d'affari e assicurano il governo efficiente ed efficace dei rischi aziendali.

## **6.2 Procedure per la gestione di operazioni di maggiore rilevanza**

La gestione delle operazioni di maggiore rilevanza, quindi con esclusione di quelle di cui al seguente paragrafo 7 "*Casi e facoltà di esclusione*", avviene con il ricorso a una procedura più rigorosa di quella generale descritta nel precedente paragrafo. A integrazione di quanto previsto dalla procedura generale sono previste ulteriori attività, sia per la fase pre-deliberativa che per la fase deliberativa. In particolare:

- Fase pre-deliberativa - Il Comitato OPC è sempre coinvolto, anche nella fase di trattativa e istruttoria, ricevendo un completo e tempestivo flusso di informazioni e avendo la possibilità di chiedere chiarimenti e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- Fase deliberativa:
  - la delibera è assunta esclusivamente dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole necessario del Comitato OPC, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea;
  - qualora il Consiglio di amministrazione intenda procedere nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC, l'Assemblea potrebbe autorizzare l'approvazione dell'operazione, in presenza di apposita previsione statutaria, allo stato non prevista;
  - qualora l'operazione venisse approvata nonostante il parere contrario del Comitato OPC, il documento informativo (*cf. infra*) dovrà contenere, tra l'altro, un'analisi e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale parere.

La delibera del Consiglio di amministrazione che approva un'operazione di maggiore rilevanza dà atto espressamente che si è provveduto a valutare:

- la documentazione e gli elementi raccolti durante la fase di istruttoria e delle trattative;
- le motivazioni (strategiche, economiche, ecc.) poste alla base dell'operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli *standard* o di mercato;
- il parere espresso dal Comitato OPC;
- l'eventuale parere, richiesto dal Comitato OPC o dal Consiglio di amministrazione, di esperti indipendenti;
- le modalità e i tempi di attuazione dell'operazione.

Nel caso in cui l'operazione debba essere autorizzata dall'Assemblea a causa del parere sfavorevole del Comitato OPC, il Consiglio di amministrazione dovrà fornire all'Assemblea, oltre alle informazioni sopra indicate, anche le ragioni per le quali intende comunque procedere all'operazione.

### **6.2.1 Documento informativo e trasparenza nei confronti del pubblico**

Con riguardo ai profili di trasparenza nei confronti del mercato, in presenza di operazioni di maggiore rilevanza, sia che il superamento delle soglie dipenda dalla singola operazione o sia



## Banca Popolare di Sondrio

effetto di cumulo<sup>14</sup>, è prevista<sup>15</sup> la pubblicazione di una comunicazione al mercato (documento informativo) entro:

- 7 giorni dall'approvazione dell'operazione stessa da parte dell'organo competente<sup>16</sup>;
- 15 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente in presenza di cumulo di più operazioni con una stessa parte correlata, ovvero in presenza di operazioni compiute da società controllate<sup>17</sup>.

Il documento informativo, messo a disposizione del pubblico, entro i termini di cui sopra, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti (sito internet), contiene informazioni sulle caratteristiche dell'operazione: motivazioni economiche che hanno indotto la Banca al compimento (in particolare se in presenza di avviso contrario del Comitato OPC); modalità di determinazione del corrispettivo; caratteristiche di tutte le operazioni che, aggregate, hanno determinato un'operazione cumulata, *etc.*<sup>18</sup> La Banca fornisce, inoltre, in allegato al documento informativo gli eventuali pareri rilasciati da amministratori e/o da esperti indipendenti sull'operazione oggetto di pubblicazione.

Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la Banca sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, comma 4, e 71 del Regolamento Emittenti<sup>19</sup>, è possibile pubblicare un unico documento conforme alle caratteristiche suddette. In tal caso, il documento deve essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Contestualmente alla diffusione al pubblico del documento informativo, la Banca provvede a trasmettere alla Consob il documento stesso e gli eventuali pareri di amministratori e/o di esperti indipendenti, con le modalità di cui all'articolo 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Nel caso in cui le operazioni con parti correlate siano anche soggette agli obblighi di comunicazione previsti in materia di informazioni privilegiate<sup>20</sup>, il documento da diffondere al pubblico conterrà informazioni tali da assolvere agli adempimenti previsti da entrambe le discipline (parti correlate e comunicazioni al pubblico *price-sensitive*).

Con riferimento, infine, all'informativa periodica<sup>21</sup>, la Banca fornisce informazione, nella

---

<sup>14</sup> A seguito della pubblicazione del documento informativo riferito al superamento delle soglie dimensionali per effetto del cumulo le operazioni che sono oggetto di informativa in tale documento non dovranno più essere considerate, seppur l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati.

<sup>15</sup> Ai sensi dell'art. 114 del TUF e dell'art. 5, c. 1 del Regolamento Consob.

<sup>16</sup> Nel caso di competenza o di autorizzazione assembleare, il documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea (art. 5, c. 3, Regolamento Consob). Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti in merito alle informazioni contenute nel documento, la Banca, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico una nuova versione del documento, con possibilità di includere riferimenti all'informazione già pubblicata (art. 11, c. 4, Regolamento Consob).

<sup>17</sup> I 15 giorni decorrono dal momento in cui la Banca ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

<sup>18</sup> Per l'elenco completo delle informazioni contenute nel documento informativo si rinvia all'Allegato 4 del Regolamento Consob.

<sup>19</sup> Art. 70 "Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura"; art. 71 "Acquisizioni e cessioni".

<sup>20</sup> Ai sensi dell'art. 114 del TUF.

<sup>21</sup> Ai sensi dell'art. 5, c. 8 del Regolamento Consob e dell'art. 154-*ter* del TUF.





## Banca Popolare di Sondrio

relazioni intermedia e annuale sulla gestione:

- sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- sulle modifiche o gli sviluppi delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

Nella documentazione periodica sulle singole operazioni attuate nel periodo di riferimento devono essere inserite le seguenti informazioni:

a) *nella relazione annuale sulla gestione:*

1. l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:

- nominativo della controparte dell'operazione;
- natura della relazione con la parte correlata;
- oggetto dell'operazione;
- corrispettivo dell'operazione;
- ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio dell'impresa;

b) *nella relazione intermedia sulla gestione:*

1. qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
2. l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle suddette informazioni (indicate nella lettera a), punto 1).

Le informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai documenti informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di un'operazione di maggiore rilevanza.

Le operazioni di minore rilevanza sulle quali il Comitato OPC ha espresso parere contrario o condizionato, infine, sono singolarmente comunicate al pubblico dopo la delibera. In particolare, fermo quanto previsto in materia di informazioni privilegiate, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere negativo del Comitato OPC, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Banca.

### 6.3 Operazioni di competenza dell'Assemblea o da essa autorizzate



## Banca Popolare di Sondrio

Se l'operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate le procedure descritte nei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2, distinguendo a seconda che l'operazione sia di minore o di maggiore rilevanza.

In tal caso, il Comitato OPC dovrà rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione della Banca, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea. Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di amministrazione sono allegati i pareri del Comitato OPC.

Al fine di sottoporre ad approvazione dell'Assemblea proposte di deliberazione di operazioni di maggiore rilevanza per le quali il Comitato OPC ha espresso parere negativo è necessaria un'apposita previsione statutaria, allo stato non prevista.

Lo Statuto, inoltre, non prevede una specifica disposizione che consenta di escludere dall'applicazione delle procedure le operazioni di competenza assembleare realizzate in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, pertanto la Banca sottopone tali operazioni all'*iter* procedurale per le operazioni con parti correlate (qualora non risultino esenti sulla base di altre disposizioni di cui al presente Regolamento), salvo valutare, in occasione di revisioni statutarie, l'opportunità di inserire una revisione della specie. Se la Banca ritenesse di introdurre l'apposita previsione statutaria potrà, in caso di urgenza, derogare ad alcune disposizioni procedurali per l'approvazione delle operazioni con parti correlate di competenza assembleare.

### 6.4 Delibere-quadro

La Banca potrà approvare delibere-quadro per operazioni che siano:

- tra loro *omogenee*, cioè simili nella natura;
- *sufficientemente determinate*, cioè definibili e identificabili in modo univoco per tipologia di operazione effettuata;
- effettuate con *determinate categorie di parti correlate*.

Le singole operazioni incluse nelle delibere-quadro sono sottratte all'*iter* procedurale previsto per le operazioni con parti correlate, nonché dal calcolo ai fini del cumulo di più operazioni.

Le delibere-quadro hanno, al massimo, efficacia di un anno, devono prevedere l'ammontare annuo massimo, relativo alle diverse tipologie, individuato dal Consiglio di amministrazione all'atto dell'assunzione della relativa delibera e contenere una specifica motivazione delle condizioni previste.

Il Consiglio di amministrazione riceve dalla funzione di conformità l'informativa trimestrale in merito all'attuazione delle delibere-quadro, qualora approvate dalla Banca.

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza, inoltre, la Banca pubblica il documento informativo previsto per le operazioni di maggiore rilevanza qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera superi la soglia di rilevanza.



## **Banca Popolare di Sondrio**

Nel caso in cui un'operazione, inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, la Banca ne interrompe l'esecuzione. In tal caso vengono applicate le procedure generali o rafforzate previste dal presente Regolamento Interno, a seconda delle dimensioni dell'operazione stessa.



## 7. CASI E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE

---

Il Regolamento Consob prevede alcuni casi di esenzione che devono, o possono, essere applicati a talune fattispecie di operazioni con parti correlate. Per le operazioni esenti non si applicano, in relazione alla normativa di riferimento, le disposizioni procedurali, ferma restando, in alcuni casi, la disciplina della trasparenza o la presenza di determinate condizioni da rispettare ai fini dell'applicazione dell'esenzione stessa.

Nel presente paragrafo del Regolamento Interno sono indicati i casi di esclusione previsti dalla normativa e quelli che la Banca ha ritenuto opportuno applicare alla propria operatività.

### 7.1 Operazioni di importo esiguo

Il primo caso di esclusione dall'applicazione delle procedure di cui la Banca ritiene di avvalersi attiene alle operazioni di importo esiguo.

La Banca ha individuato una "soglia di esiguità" stabilendo che, per tutte le operazioni che si collocano al di sotto di tale soglia, non sia necessario applicare le procedure di cui al precedente paragrafo 6. Si ritiene, infatti, che tali operazioni non comportino rischi apprezzabili per gli investitori, seppur compiute con parti correlate.

In particolare, sono classificate *operazioni di importo esiguo* tutte le operazioni compiute con parti correlate il cui controvalore risulti il minore tra euro 1.000.000 e lo 0,05% dei fondi propri consolidati della Banca.

La Banca comunque rileva e valuta le operazioni di importo esiguo, tutte inserite nell'informativa trimestrale al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

### 7.2 Operazioni con o tra società controllate o collegate

La Banca, come da facoltà concessa dalla normativa, ritiene di esentare dall'applicazione delle procedure le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, in quanto le modalità valutative e deliberative normalmente adottate consentono di rispettare appieno i principi di oggettività e imparzialità.

Per l'applicazione dell'esenzione è necessario che nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Banca<sup>22</sup>. La significatività degli interessi delle parti correlate considera, a esempio, gli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate da un lato e altre parti correlate della Banca dall'altro<sup>23</sup>.

La Banca applica l'esenzione anche nel caso in cui vi sia la mera condivisione di uno o più consiglieri o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Banca stessa e le società

---

<sup>22</sup> Per *interesse significativo* si può intendere un interesse di una parte correlata della Banca tale da indurre un terzo, indipendente e consapevole, a ritenere l'operazione stessa contraria ai principi di correttezza sostanziale e procedurale.

<sup>23</sup> Esempio: esistenza di un significativo credito, nei confronti di una controllata, in capo ad un dirigente con responsabilità strategiche della Banca.



## Banca Popolare di Sondrio

controllate o collegate, in quanto non si ritiene tale fattispecie indicativa di interessi significativi. Qualora, però, in aggiunta alla condivisione di uno dei soggetti sopra citati, gli stessi beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili in relazione ai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con cui è svolta l'operazione, quest'ultima viene sottoposta alle procedure per le operazioni con parti correlate, ritenendo non sussistenti i requisiti per l'applicazione dell'esenzione. In particolare, la Banca valuta la significatività in base al peso che assume l'eventuale remunerazione dipendente dall'andamento della controllata rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

In assenza di un interesse significativo di altre parti correlate la Banca è tenuta unicamente al rispetto degli obblighi di informazione previsti nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione. La Banca comunque rileva e valuta le operazioni con o tra società controllate o collegate, tutte inserite nell'informativa trimestrale al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

### *7.3 Operazioni aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB)*

Tra i casi di esenzione previsti dalla normativa rientrano le operazioni con parti correlate aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali nei termini di cui all'articolo 136 del TUB e alle correlate Istruzioni di vigilanza per le banche. La Banca quindi non applica parzialmente, nel rispetto delle disposizioni normative, i presidi procedurali previsti per operazioni con parti correlate riferibili ad esponenti bancari di cui all'articolo 136 del TUB. La normativa, di rilievo penale, prevede infatti presidi specifici a garanzia dell'integrità di tali operazioni: deliberazione dell'organo amministrativo assunta all'unanimità e voto favorevole di tutti i componenti del Collegio sindacale. È confermata l'informativa al Comitato OPC.

### *7.4 Delibere in materia di remunerazioni*

L'esenzione dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento Consob riguarda l'adozione di deliberazioni assembleari relative a:

- compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
- compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale.

La Banca si avvale altresì dell'esenzione prevista per le deliberazioni in materia di remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche e di dirigenti con responsabilità strategiche coerenti con le politiche retributive approvate dall'Assemblea.

La Banca non prevede piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea a favore di componenti del Consiglio di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del Consiglio di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori di società controllate.

Nel caso li prevedesse, la Banca non applicherebbe alcuna delle procedure previste per la gestione delle operazioni con parti correlate, in quanto con la delibera assembleare si riterrebbe pienamente soddisfatta l'esigenza di tutela degli investitori, nonché di correttezza sostanziale e procedurale delle stesse operazioni.



### 7.5 Operazioni effettuate su indicazione di Autorità di vigilanza

Le previsioni del Regolamento Consob non si applicano alle operazioni effettuate sulla base di indicazioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza. Qualunque operazione compiuta che rientri in questa fattispecie non viene, quindi, sottoposta alla disciplina procedurale per le operazioni di maggiore o minore rilevanza.

### 7.6 Operazioni realizzate in caso di urgenza

Lo Statuto della Banca non prevede disposizioni che consentano di escludere le operazioni urgenti dall'applicazione delle procedure, pertanto la Banca sottopone tali operazioni all'*iter* procedurale per le operazioni con parti correlate (qualora non risultino esenti sulla base di altre disposizioni di cui al presente Regolamento), salvo valutare, in occasione di revisioni statutarie, l'opportunità di provvedere a tale modificazione.

Qualora venisse prevista l'apposita previsione statutaria la Banca, in caso di urgenza, potrà derogare ad alcune disposizioni procedurali per l'approvazione delle operazioni con parti correlate.

### 7.7 Operazioni ordinarie

La Banca applica il regime di esenzioni informativa e procedurale per le operazioni con parti correlate qualificate come ordinarie, purché siano concluse a condizioni di mercato o *standard*.

Per operazione ordinaria si intende un'operazione che rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria. Nello specifico, un'operazione è ordinaria se:

- rientra nell'attività tipica della Banca, intesa quale insieme delle principali attività generatrici di ricavi e/o di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie";
- è un'attività finanziaria connessa all'attività tipica. In questo caso si fa riferimento a operazioni accessorie all'attività tipica e riconducibili alla stessa, seppur di altra natura;
- rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria a essa connessa, intendendo come tali quelle operazioni non classificabili come atipiche o inusuali.

Quanto alle condizioni di mercato o *standard* si intendono quelle:

- analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, considerando comunque in tale ambito le condizioni rientranti nelle competenze, precisamente e costantemente definite, delle diverse strutture della Banca. Al di sopra del limite massimo previsto dalle predette competenze, sia attive e sia passive, la natura di condizione di mercato o *standard* dovrà essere valutata nel contesto dell'istruttoria dell'operazione e approvata dalla Direzione generale (come normalmente avviene);
- basate su tariffe regolamentate o prezzi imposti;



## **Banca Popolare di Sondrio**

- praticate a soggetti con cui la Banca sia contrattualmente obbligata.

Rimangono comunque fermi gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob.

Si precisa, infine, che tutte le operazioni ordinarie compiute in regime di esenzione saranno, comunque, oggetto di rilevazione nei sistemi della Banca e di informativa trimestrale al Comitato OPC, al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, con l'obiettivo di garantire la correttezza e la trasparenza di tali operazioni.



## 8. CONTROLLI

---

La Banca effettua controlli finalizzati a valutare l'efficacia e l'efficienza delle procedure deliberative e delle altre misure adottate, in modo di perseguire obiettivi di integrità e imparzialità del processo decisionale rispetto agli interessi della generalità di soci, azionisti, clienti e controparti di qualsiasi natura.

In tale contesto, il Collegio sindacale, *in primis*, vigila sulla conformità delle procedure adottate ai sensi del presente Regolamento Interno nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'Assemblea secondo i dettami normativi<sup>24</sup>.

Sono inoltre effettuati, pure in relazione al provvedimento "Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati", i seguenti controlli:

- revisione interna: vigila sull'osservanza e sull'effettiva applicazione delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale e agli organi di vertice della Banca e, se del caso, suggerisce revisioni delle politiche e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- funzione di conformità: verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. In particolare, alla funzione è demandato il controllo della conformità del presente Regolamento alle disposizioni di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti, con l'obiettivo di segnalare al Comitato OPC, al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale ogni proposta di modifica del Regolamento, necessaria o opportuna, anche in conseguenza di eventuali modificazioni della struttura organizzativa e/o dell'operatività della Banca;
- controllo rischi: garantisce la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso parti correlate. In particolare, verifica che le attività di rischio della Banca, con riferimento alle operazioni disciplinate dal presente Regolamento, siano coerenti con i livelli di rischio definiti dalla Banca nelle politiche interne e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca o del gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con parti correlate.

---

<sup>24</sup> Ai sensi dell'art. 4, c. 6 del Regolamento Consob, dell'art. 2429, c. 2 del c.c. e dell'art. 153 del TUF.





## 9. INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI

---

Al fine di assicurare piena conoscenza dell'operatività con parti correlate la Banca ha definito flussi informativi per il Consiglio di amministrazione, e/o per gli Organi da esso delegati, e per il Collegio sindacale.

Tra le relazioni più significative si segnalano:

- il parere del Comitato OPC, trasmesso al Consiglio di amministrazione, per l'approvazione delle procedure, di cui al presente Regolamento Interno, che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e per ogni successiva modifica;
- l'informativa trimestrale al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale relativa a tutte le operazioni con parti correlate deliberate nel periodo, anche se rientranti fra quelle escluse di cui al paragrafo 7 "*Casi e facoltà di esclusione*", predisposta dalla funzione di conformità.



## 10. NORME FINALI

---

Ogni modifica al presente Regolamento è adottata dal Consiglio di amministrazione con il parere favorevole preventivo del Comitato OPC.

Il Consiglio di amministrazione della Banca valuta e approva gli aggiornamenti al presente Regolamento Interno a fronte di qualunque adeguamento o modifica alla normativa, sia primaria e sia secondaria, in materia di operazioni con parti correlate, da parte di qualunque Autorità di vigilanza, e tenendo in considerazione le *best practice* di settore, l'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa e i risultati dell'attività di verifica delle funzioni di controllo.

Gli aggiornamenti di limitato contenuto sostanziale, come da mandato conferito dal Consiglio di amministrazione, sono approvati dal Consigliere delegato.